

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Seduta del 12/03/2021

### FATTO

1. Parte ricorrente stipulava il 25.5.2015 con l'intermediario convenuto, rappresentato da mandatario successivamente incorporato da detto intermediario, un contratto di finanziamento estinguibile mediante delegazione di pagamento, per un importo lordo pari a € 34.080,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 284,00 ciascuna.
2. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 30.9.2019, dopo aver pagato la rata n. 49. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di € 504,10 a titolo di rimborso delle commissioni per il mandatario per la gestione del finanziamento e di € 156,20 a titolo di rimborso degli "oneri Convenzione ATC".
3. Con ricorso presentato l'8.7.2020, preceduto da reclamo del 16.6.2020, parte ricorrente, con l'assistenza di un professionista, chiede la somma di € 1.995,90, di cui € 504,10 a titolo di restituzione *pro quota* delle commissioni per il mandatario per il perfezionamento del finanziamento e € 1.451,80 a titolo di restituzione *pro quota* delle provvigioni per l'intermediario del credito, oltre agli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata.
4. Richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, e la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525 del 17.12.2019.
5. Con le controdeduzioni l'intermediario convenuto premette che l'ABF e il giudice ordinario hanno costantemente riconosciuto la conformità del modello contrattuale all'art.



125-sexies del T.U.B. e alla normativa secondaria applicabile. Evidenza di aver provveduto in sede di estinzione anticipata al rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle voci di costo aventi natura continuativa e cioè delle commissioni per il mandatario per la gestione del finanziamento e delle spese di incasso quote. Afferma che nulla è dovuto per le commissioni *up front* e cioè per le commissioni per il mandatario per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria, e per le provvigioni dell'intermediario del credito. Precisa che la distribuzione del prodotto, anche qualora svolta da intermediario finanziario ex art. 106 del T.U.B., è stata espletata attraverso dipendenti di tale intermediario ovvero da agenti in attività finanziaria e che la provvigione per l'attività svolta è stata effettivamente corrisposta all'intermediario del credito. Afferma che, trattandosi di somme pagate a terzi che non costituiscono un corrispettivo per la concessione del credito, le stesse non sono restituibili. Quanto alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, osserva che: i) parte ricorrente ha chiesto il rimborso dei soli costi non maturati; ii) la Direttiva 2008/48/CE non può avere efficacia diretta nei rapporti fra privati; iii) il diritto nazionale non può essere interpretato *contra legem*; iv) il diritto nazionale, come statuito dalla Corte di Cassazione, impone al giudice di non discostarsi dal tenore letterale della norma; v) la riduzione del costo totale del credito, di cui all'art. 125-sexies del T.U.B., riguarda unicamente il corrispettivo di prestazioni future rispetto all'estinzione anticipata; vi) se si interpreta l'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE nel senso espresso dalla sentenza della Corte di giustizia si perviene a una protezione massima del consumatore anziché elevata; vii) l'indennizzo per anticipata estinzione di cui all'art. 16, comma 2, della Direttiva, non può riequilibrare l'esborso per i costi *up front*, né può farlo l'ulteriore adeguamento previsto dall'art. 16, comma 4, oggetto peraltro di un'opzione non esercitata dall'Italia; viii) i principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia non possono trasfondersi retroattivamente nell'interpretazione dell'art. 125-sexies del T.U.B., applicandosi a rapporti contrattuali sorti e finanche estinti prima della sentenza, in contrasto con i principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, del diritto al pacifico godimento dei propri beni, della tutela della concorrenza a livello dell'Unione e del divieto di discriminazione; ix) è contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano l'obbligo per il finanziatore di restituire al cliente costi a copertura di importi fatturati da terzi.

6. Chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto.

7. Con repliche alle controdeduzioni parte ricorrente ribadisce le istanze formulate nel ricorso.

## DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non



solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*.

4. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*. In ogni caso la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»*.

5. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up front* ritenuto preferibile dalla suddetta decisione del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Nella riunione del 26 marzo 2020 questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui sopra, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

7. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, t.u.b.

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse *«alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi»*.

9. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

10. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);
- sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola



contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

- in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*);

- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

11. Parte ricorrente formula domanda di restituzione delle commissioni per il mandatario per il perfezionamento del finanziamento e delle provvigioni per l'intermediario del credito.

12. Si osserva che, nel caso di specie, le commissioni per il mandatario per il perfezionamento del finanziamento sono correlate ad attività preliminari alla concessione del finanziamento e pertanto, essendo di natura *up front*, vanno restituite secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi. Quanto alle commissioni per l'intermediario del credito, è intervenuto nel caso di specie un agente in attività finanziaria le cui prestazioni sono necessariamente circoscritte alla fase di perfezionamento del finanziamento. Pertanto, essendo di natura *up front*, tali commissioni vanno anch'esse restituite secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi.

13. Alla luce di quanto sopra enunciato, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni e delle spese, è pari a € 1.249,66, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	5,65%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	37,80%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	A) Comm. Perfezionamento ( <i>up front</i> )	€ 852,00	€ 504,10	€ 322,08	<input type="radio"/>	€ 322,08
<input type="radio"/>	C) Provv. Intermediario ( <i>up front</i> )	€ 2.453,76	€ 1.451,81	€ 927,58	<input type="radio"/>	€ 927,58
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>					<input type="radio"/>	
rimborsi senza imputazione						

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.249,66
interessi legali	<input type="checkbox"/> sì

14. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

15. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

### **P.Q.M.**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.250,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA